



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/11/2023 (punto N 10)

Delibera

N 1332

del 20/11/2023

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138. Disposizioni in materia di uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e ss. mm. e ii.;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV e, in particolare, gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)";

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138, con il quale sono state adottate le disposizioni applicative della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO il comma 4 dell'articolo 6 del citato DM 185138/2023 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che le Regioni stabiliscano tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del DM 185138/2023, relativamente all'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, le seguenti disposizioni:

a) I sottoprodotti della vinificazione possono essere impiegati con funzione di ammendante sui terreni ad uso agricolo, favorendone un miglioramento della struttura, della dotazione organica e, in parte, della fertilità.

b) I sottoprodotti della vinificazione possono essere:

I) utilizzati tal quale dopo il loro ottenimento;

II) qualora il produttore lo ritenga opportuno e coerente con le proprie scelte gestionali, utilizzati successivamente ad una fase di compostaggio aziendale, anche con altre matrici organiche aziendali, per migliorare le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti.

c) In quanto buona pratica agricola coerente con le necessità ambientali e di salute pubblica, i sottoprodotti devono essere interrati secondo le seguenti tempistiche: le vinacce dalla fine del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4 della L. n. 238/2016; le fecce entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna. L'interramento deve avvenire nei giorni immediatamente successivi allo spandimento e comunque non oltre i 15 giorni.

d) La distribuzione dei sottoprodotti sui terreni agricoli è ammessa fino a un limite massimo di 30 q/ha.

e) E' fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti della vinificazione:

- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali;

- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

- sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;

- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

- nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della legge regionale n.38/2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgenti e termali);

- nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del Dlgs 152/06;

- nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio, a partire dal 1 dicembre per successivi

90 giorni.

2) di rimandare, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale n. 185138 del 30/03/2023 e successive modifiche e integrazioni;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI